

**TRIBUNALE DI ALESSANDRIA**  
**Esecuzione immobiliare n. N. 51/2025 R.G.**

**Promossa da:** --


**Contro:**

**ALLEGATO C2**

**Veduta aerea con sovrapposizione mappa catastale**



100 mt (1:2000)



Scala 1:2000

Carto@Web



**TRIBUNALE DI ALESSANDRIA**  
**Esecuzione immobiliare n. N. 51/2025 R.G.**

**Promossa da:**

**Contro:**

**ALLEGATO C3**

**decreto di assegnazione terreni**





REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ASTI

**COMUNE di**  
**MONASTERO BORMIDA**  
Piazza Castello n° 1 – C.A.P. 14058      tel. 0144/88012 fax 0144/88450  
P. Iva 00189710056

[www.comune.monasterobormida.at.it](http://www.comune.monasterobormida.at.it)[monastero.bormida@cert.ruparpiemonte.it](mailto:monastero.bormida@cert.ruparpiemonte.it)

PROT. 2979

Li 13/08/2020

**ASSEGNAZIONE** dei terreni incolti o abbandonati ai sensi della Legge Regionale n. 21 del 2 novembre 2016, della DGR n. 24-6390 del 19 gennaio 2018 integrata dalla DGR n. 37-6978 del 1 giugno 2018.

**Assegnatario: (****Codice Fiscale****ATTO DI ASSEGNAZIONE****IL SINDACO**

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate);

Vista la Legge regionale n. 21/2016 Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali, ed in particolare l'art. 9 con cui si stabilisce che le funzioni di assegnazione delle terre incolte o abbandonate, di cui all'articolo 5 della l. 440/1978, sono delegate alle Unioni di comuni o ai Comuni non aderenti ad alcuna Unione per i territori di propria competenza e che la Giunta Regionale, ai sensi di legge, approva con propria deliberazione le modalità ed i criteri per l'assegnazione o la revoca dei terreni incolti o abbandonati;

Visto che il Comune di Monastero Bormida, pur facendo parte della Unione Montana "Langa Astigiana Val Bormida" con sede in Roccaerverano, Ente di recente costituzione il quale non dispone ancora di apposito ufficio agricoltura per la gestione della presente pratica;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 19 gennaio 2018, n. 24-6390 - Legge regionale 2 novembre 2016, n. 21, art. 9. Associazioni Fondiarie: modalità e criteri per l'assegnazione o la revoca dei terreni incolti o abbandonati;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 1 giugno 2018, n. 37-6978 - Legge regionale 2 novembre 2016, n. 21, art. 9. Associazioni Fondiarie: modalità e criteri di assegnazione dei finanziamenti. Integrazione alla DGR n. 24-6390 del 19 gennaio 2018, modalità e criteri per l'assegnazione o la revoca dei terreni incolti o abbandonati, con la quale tra l'altro viene stabilito: ad integrazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 24-6390 del 19 gennaio 2018, che l'assegnazione dei terreni incolti o abbandonati da parte dell'amministrazione procedente possa avvenire per un periodo non superiore a quindici anni rinnovabili, o per un periodo coincidente con la validità del Piano di sviluppo aziendale/Piano di gestione dei terreni qualora questo abbia durata inferiore ai quindici anni.



Vista la comunicazione del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte in data 15/03/2019 con la quale si evidenziava che durante i consueti sopralluoghi sul territorio, nell'ambito del piano di lotta alla Flavescenza dorata della vite, i tecnici regionali si sono imbattuti in terreni incolti/boscati con presenza di vite selvatica che può fungere da rifugio sia per il fitoplasma della flavescenza dorata di per il suo insetto vettore, *Scaphoideus titanus*, e nello specifico venivano segnalati i terreni sotto indicati e l'impossibilità di rintracciare i proprietari degli stessi, per cui si portava a conoscenza della possibilità di avviare la procedura per identificare soggetti (imprenditori agricoli) interessati alla gestione di tali fondi secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali per l'assegnazione dei terreni incolti o abbandonati, precisando che per tali assegnazioni non è obbligatoria la costituzione di Associazioni fondiane.

Visto il Verbale di Deliberazione della Commissione Consultiva COMUNALE DELL'AGRICOLTURA N. 02/2020 in data 20/02/2020 con oggetto: Legge regionale 2 novembre 2016, n. 21 – Individuazione terreni abbandonati con presenza di vite selvatica con rischi fitosanitari – attivazione delle procedure per l'assegnazione dei terreni incolti o abbandonati, con la quale vengono riconosciuti, per l'inserimento negli elenchi dei terreni agricoli incolti o abbandonati assegnabili ai sensi dell'articolo 9 della stessa legge Regionale e successive provvedimenti indicati dalla DGR n. 24-6390 del 19 gennaio 2018 integrata dalla DGR n. 37-6978 del 1 giugno 2018; le seguenti particelle catastali:

| Foglio | Particella | Qualità | Classe | Superficie ha |
|--------|------------|---------|--------|---------------|
| 12     | 33         | Vigneto | 2      | 00.40.20      |
| 12     | 47         | Vigneto | 2      | 00.38.30      |
| 12     | 505        | Vigneto | 2      | 00.12.70      |

Visto "l'avviso per la presentazione di manifestazione di interesse per l'assegnazione dei terreni incolti o abbandonati ai sensi della Legge Regionale n. 21 del 2 novembre 2016, della DGR n. 24-6390 del 19 gennaio 2018 Integrata dalla DGR n. 37-6978 del 1 giugno 2018", Prot. n. 758 del 25/02/2020 pubblicato all'albo pretorio on line dal 25/02/2020 al 26/03/2020, a cui è seguita anche la pubblicazione al citato albo pretorio dal 25/02/2020 al 26/03/2020, della comunicazione avvio procedimento per i relativi proprietari da tempo irreperibili;

Vista la domanda di coltivazione pervenuta in data 23/03/2020 prot. 1109 a firma ( ) sopra generalizzato, contenente l'apposito piano di sviluppo aziendale per il recupero dei terreni su citati, in parte a Vigneto e in parte a Seminativo per una durata di anni 15 con impegno per un totale recupero e conduzione secondo la normale gestione agronomica;

Visto che la domanda di coltivazione è stata notificata a cura del Comune ai proprietari, risultanti dagli estratti catastali, sopp.

VISTO che i citati intestatari già residenti anagraficamente in ( )

dal 23/05/2013 e che gli stessi non sono reperibili, è stata eseguita la notifica della citata domanda di coltivazione, mediante deposito in data 16/04/2020 di cui al registro cronologico n. 247 e 248;

Visto che la domanda di coltivazione è stata pubblicata all'albo pretorio dal 15/04/2020 al 30/07/2020 e anche sul sito del comune nella sezione "Amministrazione trasparente";

Visto che contestualmente alla pubblicazione di cui al punto precedente il Comune ha richiesto la pubblicazione di apposito avviso della avvenuta presentazione di domanda di coltivazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 30/04/2020



Dato atto che ad oggi sono trascorsi più di 90 giorni dalla pubblicazione sul citato Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (n. 18 del 30/04/2020) e che ne i proprietari o altri eventuali richiedenti titolari hanno presentato istanze di coltivazioni concorrenti ai sensi della normativa regionale sui terreni abbandonati;

Valutati sia i requisiti del richiedente sig. \_\_\_\_\_ che la relativa sostenibilità del piano di gestione dei terreni citati nella domanda di coltivazione pervenuta in data 23/03/2020 prot. 1109, con impegno per un totale recupero e conduzione secondo la normale gestione agronomica;

### PROCEDE ALLA ASSEGNAZIONE

della coltivazione dei terreni sotto indicati ai sensi della richiamata normativa sui terreni abbandonati:

| Foglio | Particella | Qualità | Classe | Superficie ha |
|--------|------------|---------|--------|---------------|
| 12     | 33         | Vigneto | 2      | 00.40.20      |
| 12     | 47         | Vigneto | 2      | 00.38.30      |
| 12     | 505        | Vigneto | 2      | 00.12.70      |

al sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Sede: \_\_\_\_\_ )

Il periodo di assegnazione decorre dalla data odierna per una durata di anni 15 (quindici) alle condizioni indicate nel piano di gestione, tale durata è eventualmente rinnovabile (come stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale 1 giugno 2018, n. 37-6978).

L'attivazione del piano aziendale e della relativa coltivazione deve avvenire, pena la decadenza del presente provvedimento, entro un anno dalla data odierna.

E' previsto di diritto di recesso, previo preavviso di un anno da notificarsi al Comune nonché al proprietario o agli aventi diritto;

Si precisa che i suddetti terreni assegnati non sono usucapibili.

Letto e sottoscritto in presenza dell'assegnatario sig. \_\_\_\_\_

L'assegnatario \_\_\_\_\_

Il Sindaco \_\_\_\_\_



**TRIBUNALE DI ALESSANDRIA**  
**Esecuzione immobiliare n. N. 51/2025 R.G.**

**Promossa da:**

**Contro:**

**ALLEGATO C4**

**Documentazione fotografica**





*Figura 1 lotto 2 particelle F 12 nn. 47, 505*



*Figura 2 lotto 2 particelle F 12 nm. 33*

